

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

Le Opzioni di Semplificazione dei Costi nei P.O. (Prima Parte)

Obiettivi

Fornire ai partecipanti un quadro chiaro rispetto alle Opzioni di Semplificazione dei Costi, in relazione alle recenti evoluzioni della normativa europea ed alla Programmazione 2014 - 2020

- partendo dai Criteri di Ammissibilità delle OSC nei P.O.
- per giungere alle Modalità di Controllo delle OSC
- analizzando nello specifico alcuni casi pratici

Argomenti



Costi Indiretti: evoluzione normativa

Opzioni di Semplificazioni dei Costi: introduzione

OSC ed Appalti – OSC ed Aiuti di Stato

Spese Generali: Costi Diretti e Costi Indiretti

Condizioni, Base Logica, Metodo di Calcolo

Costi Indiretti: evoluzione normativa (1)

- Nel 2006 una importante semplificazione normativa, introdotta dal Regolamento del FSE 2007-2013, ha consentito agli Stati Membri di dichiarare **i Costi Indiretti su base forfetaria**, fino al 20% dei Costi Diretti di un'Operazione
- La semplificazione dell'imputazione di somme forfetarie per i costi indiretti è stata accolta con favore da tutte le parti interessate, compresa la **Corte dei Conti Europea**

Costi Indiretti: evoluzione normativa (2)

- Nel rapporto annuale per il 2007, la Corte dei Conti Europea rilevava che la maggior parte degli errori rinvenuti nella spesa dei Fondi Strutturali è in parte dovuta alla **complessità** della base normativa e di attuazione
- per questa ragione, ha raccomandato di **semplificare** “le basi di calcolo dei costi ammissibili” e di “ricorrere in maniera più diffusa all’utilizzo delle somme forfetarie, o ai pagamenti sulla base di costi fissi **in luogo del rimborso a costi reali**”
- Inoltre, il Regolamento Finanziario 966 del 2012 allora applicabile al Bilancio Generale delle Comunità Europee, e le sue norme applicative, consentivano già tale approccio per le **spese dirette di gestione**

Costi Indiretti: evoluzione normativa (3)

- Partendo da tali raccomandazioni, la Commissione Europea aveva avanzato una proposta di emendamento dell'articolo 11 del Regolamento 1081 del 2006 (Regolamento FSE) introducendo la possibilità di applicare dei costi fissi, attraverso **Tabelle Standard** per Costi Unitari e **Somme Forfettarie**
- Durante il negoziato la Commissione Europea ha convenuto di estendere alle **"sovvenzioni" FESR** l'applicazione della "Forfetizzazione dei Costi Indiretti", "Tabelle Standard per Costi Unitari" e "Somme Forfettarie" tramite una modifica dell'articolo 7 del Regolamento 1080 del 2006 (Regolamento FESR)
- La decisione è stata adottata **il 26 Novembre 2008**

Opzioni di Semplificazione dei Costi (1)

- Nel Periodo 2007-2013, il Regolamento FSE, modificato dal Regolamento 396 del 2009, ed il Regolamento del FESR, modificato dal Regolamento 397 del 2009, prevedevano per i due Fondi (FESR e FSE) la possibilità di applicare le
 - **Opzioni di Semplificazione dei Costi:**
 1. **Costi Indiretti su base forfettaria**
 2. **Tabelle Standard per Costi Unitari**
 3. **Importi Forfettari**

Opzioni di Semplificazione dei Costi (2)

- Queste previsioni rappresentavano un passo importante verso la semplificazione, perché l'esperienza degli Stati Membri aveva dimostrato che una larga parte dei documenti di supporto esaminati dai **controllori** e dai **revisori** erano necessari a giustificare **una piccola parte della spesa**
- Ciò significa che **molte risorse umane** e molti sforzi amministrativi richiesti per la gestione dei Fondi Strutturali sono state assorbite nella raccolta e nella verifica dei documenti, invece di essere concentrati **nell'attuazione degli obiettivi delle politiche comunitarie sul campo**

Opzioni di Semplificazione dei Costi (3)

- A partire dalla Programmazione Comunitaria 2007-2013, **le regole di Ammissibilità delle Spese sono state determinate a livello nazionale**
- anche se queste erano soggette ad eccezioni previste dai Regolamenti specifici di ciascun Fondo in forza del Regolamento 1083 del 2006, art. 56 (4)
- “l’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo in conformità ai **principi di sana gestione finanziaria**” (art. 60 Reg. 1083 del 2006) ed ha la possibilità di applicare regole più stringenti di quelle stabilite nel quadro giuridico europeo

Opzioni di Semplificazione dei Costi (4)

- Le Autorità di Gestione devono determinare e documentare le Regole di Ammissibilità per il FSE ed il FESR a livello appropriato (nazionale, regionale, di P.O.)
- e renderle fruibili ai potenziali beneficiari, citando tutte le norme pertinenti nelle **decisioni di sovvenzione**
- Come parte di tali regole, anche il quadro di applicazione delle **“opzioni di semplificazione dei costi”** è stato definito, in forza dell'art. 11.3 (b) del Regolamento n. 1081/2006 e dell'Articolo 7.4 del Regolamento n. 1080/2006, così come emendati ed integrati

Opzioni di Semplificazione dei Costi (5)

- Per il Periodo 2007-2013 le **“Opzioni di Semplificazione dei Costi”** riguardavano soltanto operazioni e progetti attuati nell’ambito delle **“sovvenzioni”**
- altrimenti si applicava **il principio del costo reale**, ovvero la spesa dichiarata deve essere giustificata da fatture quietanzate e da altri documenti contabili di equivalente valore probatorio
- Inoltre, le “opzioni di semplificazione dei costi” non erano utilizzabili per operazioni o progetti **soggetti a procedure di appalto pubblico**

Definizione di Operazione

- Una **operazione** è definita come un progetto, o un gruppo di progetti, selezionato **dall'Autorità di Gestione** del Programma Operativo, oppure sotto la sua responsabilità (da un OI)
- secondo criteri stabiliti dal **Comitato di Sorveglianza** ed attuato da uno o più **Beneficiari**
- che consente il conseguimento degli scopi dell'**Asse Prioritario** a cui si riferisce

OSC e procedure di Appalto Pubblico (1)

- Per **operazioni** “soggette ad appalti pubblici”, la Commissione Europea intende indicare quelle operazioni attuate attraverso l’aggiudicazione di **appalti pubblici** in applicazione della Direttiva 24/2014 (allegati inclusi), o **appalti pubblici sotto soglia** rispetto ai valori indicati nella medesima Direttiva
- Se il beneficiario attua esso stesso un progetto (mantenendo il pieno controllo sulla gestione e l’attuazione del progetto), **le “opzioni di semplificazione dei costi” sono applicabili**, anche se alcune linee di bilancio, o voci di spesa, nell’ambito del progetto sono esternalizzate (**ad esempio**: servizi di pulizia, consulenti esterni, acquisto di mobili, etc)

OSC e procedure di Appalto Pubblico (2)

- Pertanto, se il beneficiario attua il progetto, mantenendo **il pieno controllo** della gestione e della realizzazione del progetto, si possono applicare le opzioni semplificate in materia di costi, se alcune delle categorie di costi nel contesto del progetto si riferiscono ad appalti soltanto nei casi seguenti, **ad esempio**: servizi di pulizia, ricorso ad esperti esterni, acquisto di arredi, etc.
- Mentre se il beneficiario esternalizza l'intera realizzazione di tutto il progetto, oppure di parte di esso attraverso contratti d'appalto, **non è possibile applicare le opzioni semplificate in materia di costi ai progetti che devono essere oggetto di appalto pubblico**

OSC e procedure di Appalto Pubblico (3)

- Quindi, in forza dell'art. 67, par. 4, del Regolam. Generale:
- “Laddove un'operazione, o un progetto facente parte di un'operazione, sia attuata esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica soltanto il paragrafo 1, primo comma, lettera a) ed e).
- Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione, o di un progetto facente parte di un'operazione, sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 per l'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione”

OSC e norme sugli Aiuti di Stato (1)

- Inoltre, le norme in materia di Aiuti di Stato stabilite nel Trattato hanno un'applicazione di tipo generale
- Se un finanziamento è tale da configurare un Aiuto di Stato dette norme devono essere rispettate all'atto di calcolare e gestire le opzioni semplificate in materia di costi come stabilito dall'art. 67, Regolamento Generale 1303 del 2013
- Pertanto, le Autorità di Gestione devono assicurare l'ammissibilità delle categorie di spesa cui si applicano i costi semplificati non solo alla luce delle norme dei Fondi SIE, ma anche di quelle sugli Aiuti di Stato

OSC e norme sugli Aiuti di Stato (2)

- Un orientamento può essere trovato nel Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651 del 2014, e nel Regolamento Agricolo di Esenzione per Categoria n. 702 del 2014, che riguardano i sistemi e gli aiuti ad hoc esonerati dall'obbligo di notifica degli aiuti, e si deve tenere conto anche delle disposizioni del Regolamento sugli aiuti de minimis n. 1407 del 2013
- In generale, le opzioni semplificate in materia di costi devono essere basate esclusivamente su metodologie che consentano di identificare chiaramente i costi ammissibili usati per stabilire il valore dell'opzione scelta, **e per escludere costi non ammissibili alla luce delle norme sugli Aiuti di Stato**

OSC e norme sugli Aiuti di Stato (3)

- Poiché la metodologia usata deve essere consona ad una sana gestione finanziaria e rispettare il principio del cofinanziamento, le Autorità di Gestione dovranno usare delle ipotesi ragionevoli e prudenti per assicurare che i costi semplificati rappresentino un sostituto affidabile dei costi reali
- Ciò agevolerà la dimostrazione del rispetto dell'intensità massima degli aiuti, degli importi massimi degli aiuti o delle soglie di notifica in forza delle norme sugli Aiuti di Stato
- La metodologia applicata sarà oggetto di audit per assicurare che sia in linea con le norme applicabili in relazione ai Fondi SIE ed alle norme sugli Aiuti di Stato

Confronto Normativo OSC	Periodo 2007-2013	Periodo 2014-2020 (integrato con Regolamento Omnibus 2018)
Fondi che fanno uso delle Opzioni Semplificate dei Costi	soltanto FSE e FESR	tutti e 5 i Fondi SIE
Forma di Sostegno	soltanto le Sovvenzioni	Sovvenzioni ed Assistenza rimborsabile
Opzioni Possibili	L'uso dei costi semplificati è facoltativo nel caso delle Sovvenzioni	Le OSC sono facoltative, tranne che per le piccole operazioni FSE: obbligo OSC per le operazioni FSE fino a 50.000 Euro di sostegno pubblico da versare al beneficiario, tranne nel caso di un sistema di Aiuti di Stato o una procedura di Appalto Pubblico, (ora anche per le operazioni FESR e FSE fino a 100.000 Euro)
Metodi di Calcolo	Calcolo ex-ante basato su un metodo: giusto equo verificabile	Calcolo ex-ante basato su un metodo giusto, equo e verificabile (ora anche valutazione di esperti) Inoltre si possono utilizzare metodi addizionali di calcolo: <ul style="list-style-type: none"> • uso dei sistemi dell'UE esistenti per tipi simili di operazioni e di beneficiari • uso dei sistemi nazionali esistenti per tipi simili di operazioni e di beneficiari • ora per FESR, FSE: uso di un progetto di bilancio adottato ex ante
Finanziamento a tasso forfettario	Il finanziamento a tasso forfettario è usato per calcolare soltanto i Costi Indiretti	<ul style="list-style-type: none"> • Il finanziamento a tasso forfettario può essere usato per calcolare qualsiasi categoria di costi • Per il FSE: tasso forfettario fino al 40% dei costi ammissibili diretti per il personale per calcolare tutti gli altri costi del progetto (esteso al FESR dal Regolamento Omnibus 1046 del 2018)
Finanziamento a tasso forfettario per i Costi Indiretti	Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti = 20% dei costi diretti	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti con requisito di calcolo da indicare = max 25% dei costi diretti • Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti senza requisito di calcolo = 15% dei costi diretti del personale • Tasso forfettario e metodo adottato con atto delegato per i metodi applicabili alle politiche dell'UE per un tipo analogo di operazione e di beneficiario
Soglia per le Somme forfettarie	Massimo Euro 50.000 di contributo pubblico	Massimo Euro 100.000 di contributo pubblico (massimale rimosso dal Regolamento Omnibus 1046 del 2018)
Costi Unitari		Metodo di calcolo dei costi unitari è previsto per i costi del personale Costo orario del personale = ultimi costi lordi annuali documentati del personale / 1.720 ore

Costi Indiretti su base forfettaria: definizione

- **Di solito i costi indiretti** sono calcolati in relazione ai costi diretti, anche se il Reg. Gen. non pone restrizioni alle categorie di costi ammissibili, che possono utilizzare un finanziamento a tasso forfettario
- L'obiettivo precipuo nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere **nella semplificazione e riduzione del tasso di errore**
- Pertanto, i tassi forfettari sono meglio adatti a **costi che sono relativamente bassi e per cui le verifiche sono onerose**
- L'Art. 68, parag. 1, **lettera a**, del Reg. Gen. 1303 del 2013 delinea l'applicazione di un tasso forfettario per calcolare i costi indiretti **applicando un tasso massimo del 25%** (che va giustificato)
- La lettera b, dà la possibilità di applicare un tasso forfettario **fino al 15%** dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti, senza obbligo di eseguire il calcolo (per la terza ipotesi, lettera c, si veda infra)

Tabelle Standard di Costi Unitari: definizione

- Nel caso delle Tabelle Standard di Costi Unitari (TSCU), tutti o parte dei costi ammissibili di un'Operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output, o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari **predeterminate**
- Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto, o parte di progetto, quando è possibile definire le quantità legate ad un'attività e le relative tabelle standard di costi unitari; queste si applicano di solito **a quantità facilmente identificabili**
- Le TSCU possono essere basate sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione; esse possono essere anche basate sui risultati o output; infine, essere definite in base sia al processo sia al risultato

Somme Forfettarie: definizione

- Nel caso di importi forfettari tutti i costi ammissibili, o parte dei costi ammissibili, di un'Operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato; la definizione dell'importo forfettario deve essere giustificata dall'Autorità di Gestione, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output
- La Sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono rispettati dal Beneficiario
- La possibilità di usare importi forfettari rappresenta un'applicazione del **principio di proporzionalità** volto ad **alleggerire il carico amministrativo** che grava sulle piccole operazioni, ed a consentire alle ONG, alle micro ed alle PMI un migliore accesso ai Fondi SIE
- Questo è il motivo per cui le somme forfettarie che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del Reg. Gen. sono limitate a somme fino a Euro 100.000 di contributo pubblico **(massimale eliminato dal Regolamento Omnibus 1046/2018)**

Piccole Operazioni (1)

- Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, Regolamento FSE l'uso dei costi unitari, degli importi forfettari, del finanziamento a tasso forfettario **è obbligatorio per le piccole operazioni FSE**, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un **sistema di aiuti di stato**
- Queste piccole operazioni sono definite come “le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 Euro” **(ora fino ad Euro 100.000 obbligatorio anche per il FESR dopo il Regolamento Omnibus 1046 del 2018, fatta salva la norma transitoria dell’art. 152, par. 7)**

Piccole Operazioni (2)

- Tale importo deve essere considerato l'importo massimo di sostegno pubblico da versare al beneficiario come specificato nel documento che detta le condizioni per il sostegno al beneficiario (Fondi SIE più il corrispondente finanziamento pubblico nazionale da versare al beneficiario, in quanto importo massimo stabilito nell'accordo o nella decisione di finanziamento)
- L'importo non comprende l'eventuale contributo apportato dal beneficiario, né le indennità o le retribuzioni versate da terzi a favore dei partecipanti ad un'Operazione

Piccole Operazioni (3)

- L'obiettivo di questa norma è evitare i controlli dei costi reali; infatti, in questo caso i controlli non sono economicamente giustificati a fronte degli importi esigui da verificare
- Per evitare eventuali contraddizioni tra i diversi gruppi di norme, esistono due eccezioni all'applicazione **dell'articolo 14, par. 4, del Regolamento FSE (ora anche per il FESR)**:
 - 1) l'operazione è oggetto di appalto pubblico ai sensi dell'art. 67, paragrafo 4, Regolamento Generale
 - 2) l'operazione riceve un sostegno nel quadro di un sistema di Aiuti di Stato (ma l'Autorità di Gestione deve assicurare che le norme sugli Aiuti di Stato non pregiudichino l'applicazione delle opzioni dei costi semplificati)

Piccole Operazioni (4)

- Il progetto di bilancio di un organismo pubblico per un'operazione avente **un costo ammissibile totale di EUR 70.000** è il seguente:
 - Cofinanziamento pubblico nazionale EUR 10.000
 - Risorse FSE EUR 35.000
 - Autofinanziamento della Regione EUR 15.000
 - Indennità ai partecipanti versate dal Servizio Pubblico per l'Impiego EUR 10.000
 - **Progetto di bilancio totale** EUR 70.000
-
- Nonostante il finanziamento totale di 70.000 EUR, questo progetto rientra ancora nella categoria dei progetti per cui **i costi semplificati sono obbligatori per FSE**
 - In effetti, l'autofinanziamento (EUR 15.000) di un organismo pubblico (Regione) non viene preso in conto per determinare il sostegno pubblico versato al beneficiario
 - Nemmeno le indennità versate ai tirocinanti dal Servizio Pubblico per l'Impiego (EUR 10.000) sono conteggiate, poiché sono versate ai partecipanti da terzi
 - Pertanto, il sostegno pubblico è pari a $EUR\ 35.000 + EUR\ 10.000 = EUR\ 45.000$, importo che si situa al di sotto della soglia prevista di Euro 50.000 per il FSE

Attività di formazione e Costi Unitari

- Per realizzare un corso di formazione è possibile che nel bando di gara il beneficiario chieda agli enti accreditati di fare un'offerta di prezzo sulla base di **un costo unitario per ciascun tirocinante** che ottiene un diploma alla fine del corso, pertanto, i termini del contratto possono essere:
un tirocinante con diploma = EUR 1.000
- Se alla fine del corso 10 tirocinanti hanno ricevuto il diploma il beneficiario può dichiarare all'Autorità di Gestione Euro 10.000 quale spesa ammissibile
- Questo importo di Euro 10.000 sarà considerato come un costo reale sostenuto; ed un controllo o un audit della spesa consisterà nella verifica della procedura di selezione e del rispetto dei termini del contratto, ossia accertare che vi sia un tirocinante che ha ottenuto un diploma per ciascuna unità di costo pagata
- I costi di base della formazione (affitto delle sale, costi del personale, etc.) non verranno di norma sottoposti a verifica, poiché il contratto non prevede un rimborso su tale base

Spese Generali: dirette ed indirette (1)

SPESE GENERALI DIRETTE Spese direttamente riconducibili alle attività, effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili	SPESE GENERALI INDIRETTE Spese indirettamente riconducibili alle attività e calcolabili attraverso un criterio adeguato chiaro e motivato e effettivamente pagate a fronte di fatture o di altri documenti contabili
Spese postali	Spese di manutenzione ordinaria
Spese telefoniche relative a linee telefoniche esclusivamente dedicate al progetto	Spese di cancelleria
Affitto di uffici utilizzati esclusivamente dal personale impegnato full time sulle attività di progetto	Spese postali
Spese di stampa e di riproduzione	Spese per utenze
Spese di imballaggio e di spedizione	Spese per servizi generali non incluse nelle voci precedenti

Spese Generali: dirette ed indirette (2)

- Le Spese Generali Dirette possono essere facilmente identificate e riferite all'operazione
- Le Spese Generali Indirette devono essere appositamente calcolate:
 - ciò deve avvenire secondo il metodo "**pro-rata**" o il metodo "**forfetario**"

Spese Generali: dirette ed indirette (3)

- Le Spese Generali sono considerate ammissibili alle seguenti condizioni:
- che siano basate sui “costi effettivi” relativi all'esecuzione dell'operazione
- che vengano imputate con “**calcolo pro-rata**” alla Operazione, nella percentuale stabilita nell'ambito di ciascun Programma Operativo, secondo **un metodo equo e corretto, debitamente giustificato**
- fatte salve eventuali eccezioni previste in Regolamenti specifici ed in singoli Programmi Operativi

Spese Generali: dirette ed indirette (4)

- Si precisa che il metodo adottato per il “**calcolo pro-rata**” deve essere stabilito **in anticipo**, nel corso della redazione del Piano Finanziario del Progetto, e può basarsi a titolo esemplificativo sulle seguenti proporzioni:
- numero di persone che lavorano all'operazione / numero di persone che lavorano nell'organizzazione o nel dipartimento
- numero di ore lavorate sull'operazione / numero di ore lavorate in totale nell'organizzazione o nel dipartimento

Definizione di Costi Diretti

- **In mancanza di una definizione contabile** su scala europea dei Costi Diretti e dei Costi Indiretti
- le Autorità di Gestione, o i relativi Organismi Intermedi, dovranno indicare **chiaramente** che cosa rappresenta un costo diretto o un costo indiretto per ogni tipo di operazione
- I **Costi Diretti** sono quelli direttamente connessi ad un'attività specifica dell'organismo, ove possa essere dimostrato il legame con tale attività

Definizione di Costi Indiretti

- I **Costi Indiretti**, per contro, sono quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un'attività specifica del Beneficiario in questione
- tra i Costi Indiretti figurano le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile ad un'attività specifica, ad esempio:
 - spese di gestione
 - spese del personale, spese di reclutamento
 - retribuzioni del contabile, dell'addetto alle pulizie, etc.
 - bollette telefoniche, per acqua, elettricità, e così via

Costi Indiretti su base forfettaria (1)

- Sia i Costi Diretti pienamente motivati tramite **documenti giustificativi**
- sia i Costi Indiretti **su base forfettaria** sono considerati come **costi effettivi** in conformità ai Regolamenti Europei dei Fondi SIE
- La possibilità di dichiarare i Costi Indiretti su base forfettaria è passato dalla misura di uguale o inferiore al 20% (periodo 2007-13), a quella massima del 25% dei costi diretti (periodo 2014-20)

Costi Indiretti su base forfettaria (2)

- L'Autorità di Gestione deve indicare chiaramente il tasso da essa applicato, le circostanze in cui il tasso può essere pari al 25% dei costi diretti, e quelle in cui il tasso deve rimanere inferiore al 25% dei costi diretti
- e come il tasso varia a seconda del tipo di operazione, dei beneficiari, della dimensione degli organismi, o del tipo di sovvenzione interessata, etc.
- E' importante rilevare che l'opzione di dichiarare i Costi Indiretti su base forfettaria **va prevista nella fase di Programmazione delle Operazioni**

Costi Indiretti su base forfettaria (3)

- Il beneficiario può dichiarare i Costi Indiretti in base alla spesa effettiva
- e motivata con tutti i documenti giustificativi fino all'importo dichiarato
- oppure può dichiarare i Costi Indiretti **su base forfettaria**
- senza la necessità di documenti giustificativi e di motivazione, **entro i massimali fissati nella decisione di concessione dell'Opzione di Semplificazione Costi**

Costi Indiretti su base forfettaria (4)

- Va messo in evidenza che i Costi Diretti effettivamente sostenuti servono **da base** per il calcolo dei Costi Indiretti
- Pertanto, qualsiasi riduzione dei Costi Diretti (ossia in rapporto al bilancio stimato, od a seguito di una rettifica finanziaria) si rifletteranno sull'importo forfettario dei Costi Indiretti, che può essere convalidato dall'Autorità di Gestione
- Ove si opti per l'importo forfettario, qualsiasi reddito (non previsto) generato nell'ambito di un'operazione deve essere **dedotto** dai costi complessivi dichiarati per tale operazione (nel caso in cui i Costi Indiretti siano stati calcolati su base forfettaria)

Costi Indiretti su base forfettaria (5)

- È previsto che le norme nazionali possano fornire una chiara e non equivocabile definizione dei Costi Diretti e/o Costi Indiretti, oppure una lista predefinita di tutti i Costi Diretti ammissibili su cui basare il tasso forfettario
- I controllori, durante le missioni di controllo presso i beneficiari, verificano la corretta classificazione dei costi, e l'assenza di una doppia dichiarazione dei costi sia come diretti che come indiretti
- Soltanto le voci di spesa che sono state dichiarate come Costi Diretti sono soggette al controllo dei documenti finanziari di supporto, i Beneficiari **non sono obbligati a comprovare** i Costi Indiretti rimborsati su base forfettaria

Quattro Condizioni da rispettare per i Costi Indiretti Forfettari (1)

- I Regolamenti Europei stabiliscono Quattro Condizioni che devono essere soddisfatte dai metodi utilizzati per definire i Tassi Forfettari per i Costi Indiretti
- Il calcolo deve essere fatto **in anticipo**
- e deve essere **giusto**
- **equo**
- **verificabile**
- Queste Condizioni permettono che la gestione delle sovvenzioni sia **semplificata**, pur mantenendo un **effettivo controllo della spesa**

Quattro Condizioni da rispettare per i Costi Indiretti Forfettari (2)

- Il calcolo deve essere fatto **“in anticipo”**:
- il Beneficiario deve poter sapere in anticipo quali sono i Tassi Forfettari per i Costi Indiretti che possono essere applicati
- pertanto, questi devono essere **definiti “ex ante”** e devono essere inclusi (ad esempio) nell’invito a presentare proposte, o al più tardi nella decisione di ammissione alla sovvenzione

Quattro Condizioni da rispettare per i Costi Indiretti Forfettari (3)

- Il tasso di forfettizzazione deve essere **“giusto”**, ossia ragionevole, vale a dire basato sulla realtà, non troppo alto e non troppo basso
- Un ideale metodo di calcolo “giusto” adeguerà la percentuale alle specifiche condizioni od esigenze
- Si potrà anche partire dal tasso preso a riferimento in **casi simili** nella Programmazione Europea precedente
- L'obiettivo del lavoro di controllo è quello di esaminare **le basi utilizzate per stabilire le percentuali**, e se le percentuali finali che sono state fissate sono effettivamente coerenti con queste basi

Quattro Condizioni da rispettare per i Costi Indiretti Forfettari (4)

- La principale idea sottesa al termine “**equo**” è che non si debbano favorire alcuni beneficiari rispetto ad altri
- Il calcolo dei Costi Indiretti a forfait deve assicurare una parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni
- I revisori non devono accettare metodi di calcolo, che operino ingiustificatamente **una discriminazione** nei confronti di particolari gruppi di beneficiari o di tipologie di operazioni

Quattro Condizioni da rispettare per i Costi Indiretti Forfettari (5)

- La determinazione dei tassi forfettari dei Costi Indiretti dovrebbe essere basata su prove documentali che possano essere **“verificate”**
- L'Autorità di Gestione deve essere in grado di dimostrare **la base** sulla quale i tassi sono stati redatti
- Si tratta di una questione importante per garantire la conformità con i principi di una sana gestione finanziaria
- L'esperienza dimostra che possono essere utilizzati diversi metodi per determinare in anticipo i tassi forfettari, la prassi più utilizzata consiste nell'analisi dei **dati storici** (casi di studio, analisi statistiche, etc.)

Metodo di Calcolo (1)

- Per la verifica del metodo di calcolo la Commissione si concentrerà sulla verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, e **non chiederà le ragioni** per cui si è scelto un metodo piuttosto che un altro
- Le Autorità Responsabili dovrebbero mantenere **un'adeguata attestazione del metodo di calcolo**, e dovranno essere in grado di dimostrare la base sulla quale sono stati fissati i tassi forfetari

Metodo di Calcolo (2)

- Conformemente all'articolo 61, parag. 7, lettera f), del Reg. Gen. per le operazioni che **generano entrate nette** dopo il completamento, e che hanno usato **importi forfettari** o **tabelle standard** di costi unitari, le entrate nette **non** vanno prese in considerazione e conteggiate
- Di fatto, l'importo forfettario o le tabelle standard di costi unitari dovrebbero **già** comprendere il calcolo delle eventuali entrate ex articolo 65, parag. 8, lettera f), del Regolamento Generale
- Per il finanziamento a tasso forfettario si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'**articolo 61** del Reg. Gen. sulle "operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento"

La Certificazione di Spesa


- I Costi Indiretti sono considerati come "**sostenuti**" in debita proporzione dei Costi Diretti:
- se il 50% dei Costi Diretti sono sostenuti dal beneficiario, il 50% dei Costi Indiretti (in ogni caso, non superiori al 25% dei Costi Diretti), possono essere considerati come sostenuti
- reciprocamente dove la maggior parte dei "Costi Indiretti" sono stati caricati anteriormente, senza aver verificato i Costi Diretti alla base, essi sono considerati ineleggibili ad essere certificati alla Commissione al momento della dichiarazione delle spese connesse, perché considerati come un pagamento di anticipo al beneficiario

Tabella di Riepilogo sulle Spese Generali

Disposizioni generali applicabili alle spese generali nel caso di sovvenzioni

❖ Le spese devono essere stabilite in anticipo	L'ammontare delle spese non può cambiare durante o dopo l'esecuzione delle operazioni per compensare un aumento dei costi o un sottoutilizzo del budget.
❖ Le spese devono essere ragionevoli	La somma a rendiconto deve essere basata sulla realtà, non deve risultare né eccessiva, né estrema. Eventuali discrepanze devono essere debitamente motivate dall'Autorità di Gestione.
❖ Le spese devono essere eque	Non è possibile favorire certe operazioni o Beneficiari su altri. Bisogna assicurare una parità di trattamento.
❖ Le spese devono essere documentabili	L'Autorità di Gestione deve dimostrare la base su cui il calcolo è stato eseguito, assicurando conformità al principio della sana gestione finanziaria.

Elementi costitutivi del costo annuale lordo del personale



Grazie per l'attenzione

Avv. Vito Vacca